

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 14 GIUGNO 1972 ¹

Antonio Marcato
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 44-71

Massime

1. *Dipendenti — Assunzione — Commissione di concorso — Decisione — Competenza esclusiva della Corte*
(*Statuto del personale delle CC.EE., art. 91*)
 2. *Dipendenti — Assunzione — Bando di concorso — Esperienza professionale di livello equivalente — Carattere incompleto e arbitrario della definizione di tale nozione — Adozione della formula generale usata dall'art. 5, n. 1, 3° comma, dello statuto — Facoltà ed obblighi della commissione giudicatrice*
(*Statuto del personale delle CC.EE., allegato III, art. 1, n. 1, lettera b*)
 3. *Dipendenti — Assunzione — Esame delle candidature — Obblighi della commissione giudicatrice*
(*Statuto del personale delle CC.EE., allegato III, art. 5*)
-
1. Contro la decisione di una commissione di concorso, l'unico mezzo di impugnazione di cui dispongano gli interessati è il ricorso alla Corte, che ha competenza esclusiva per l'annullamento di atti di questo tipo.
 2. Qualora, in un bando di concorso, non si possa definire la nozione di «esperienza professionale di livello equivalente» senza che tale definizione risulti incompleta o arbitraria, si deve ricorrere alla formula generale usata dall'art. 5, n. 1, 3° comma, dello statuto, lasciando alla commissione giudicatrice il compito di valutare, caso per caso, se i diplomi o l'esperienza professionale di ciascun candidato siano di livello corrispondente a quello richiesto dallo statuto e quindi dal bando di concorso. Il fatto che venga adottata questa soluzione implica tuttavia che la commissione giudicatrice è tenuta a motivare, sia pure sommariamente, le proprie decisioni.
 3. I risultati del confronto fra i titoli prodotti dai candidati e i requisiti indicati dal bando di concorso devono essere adeguatamente motivati dalla commissione giudicatrice.

Nella causa 44-71,

ANTONIO MARCATO, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, 48, rue de la Toison d'Or, con gli avvocati domi-

¹ — Lingua processuale: il francese.

ciliatari Ernest Arendt e Tonia Scheifer, del foro di Lussemburgo, 34 b, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Pierre Lamoureux, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto

- 1) l'annullamento del bando di concorso COM/484 — 487/70, per vizi di forma;
- 2) l'annullamento della decisione della Commissione notificata al ricorrente l'8 febbraio 1971, con la quale veniva respinta la sua candidatura al suddetto concorso, come pure della lettera di conferma della Commissione, notificata al ricorrente il 16 febbraio 1971;
- 3) eventualmente, l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione al reclamo indirizzato dal ricorrente al presidente della Commissione il 25 marzo 1971 e pervenuto il 29 marzo 1971,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. M. Donner (relatore) e R. Monaco, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antecedenti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della presente causa e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

Il ricorrente veniva assunto dalla Commissione della Comunità economica europea il 12 novembre 1958, come guardiano notturno, e inquadrato al grado C/13. Dopo esser passato, il 1° gennaio 1962, al grado D/2 con mansioni di usciere, egli veniva promosso, il 1° settembre 1963, al grado D/1. Dal 19 ottobre al 28 novembre 1962, frequentava un corso di operatore presso la «Société belge des Machines Bull», e conseguiva il relativo certificato. Il 1° ottobre 1963, veniva nominato commesso, al grado C/3, ed assegnato, in qualità di operatore meccanografico, al reparto meccanografia, presso il quale aveva effettuato un periodo di prova di 6 mesi. Dal 1966 in poi, egli svolgeva mansioni di pannellista e gestore.

Con lettera 8 febbraio 1971 egli veniva informato del fatto che la sua candidatura al posto dichiarato vacante con avviso COM/484 — 487/70 non aveva potuto essere accolta.

Dietro sua richiesta, la Commissione gli comunicava, il 16 febbraio 1971, che la decisione in senso negativo era stata motivata dalla circostanza ch'egli non possedeva i requisiti necessari, in quanto non disponeva di

«conoscenze di livello di scuola media superiore; oppure esperienza professionale di livello equivalente».

Il 25 marzo 1971, il ricorrente indirizzava un reclamo amministrativo al presidente della Commissione, chiedendo l'annullamento del concorso per vizi di forma e per illegittimità della decisione con cui egli era stato escluso dall'elenco degli idonei.

Poiché questo reclamo, pervenuto il 29 marzo 1971, rimaneva senza risposta per oltre due mesi, l'interessato ha adito questa Corte col ricorso depositato in cancelleria il 23 luglio 1971.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 17 febbraio 1972.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 maggio 1972.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare il ricorso ricevibile;
- 2) accoglierlo, e pertanto:

A — In via principale

- a) dichiarare che il bando di concorso COM/484 — 487/70 doveva specificare il livello di esperienza richiesto per occupare i posti vacanti;
- b) dichiarare che il ricorrente possiede «esperienza professionale di livello equivalente»;
- c) dichiarare che il candidato X non possiede uno dei requisiti prescritti dal bando.

Di conseguenza annullare:

- I - per violazione dell'art. 1, 1° comma, lettera d), dell'allegato III dello statuto

— il bando di concorso COM/484 — 487/70;

II - per violazione dell'art. 25 dello statuto e dell'art. 5 dell'allegato III dello statuto e per sviamento di potere,

- tutti gli atti del concorso,
- la decisione espressa della Commissione, notificata al ricorrente l'8 febbraio 1971, e la lettera di conferma della Commissione notificata al ricorrente il 16 febbraio 1971, nonché il silenzio-rifiuto opposto alla domanda d'annullamento di dette decisioni,
- la nomina del sig. X al posto di cui al bando di concorso COM/484 — 487/70.

B — In subordine

Accettare le seguenti offerte di prova:

- a) interrogatorio o perizia onde accertare che il ricorrente dispone di conoscenze di livello di scuola media superiore oppure di un'esperienza professionale di livello equivalente;
- b) interrogatorio o perizia onde accertare che il sig. X non conosce altre lingue della Comunità all'infuori della sua madrelingua;
- c) Porre le spese del giudizio a carico della convenuta.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

- 1) respingere il ricorso in ogni sua parte;
- 2) porre le spese del giudizio a carico del ricorrente.

Durante la trattazione orale, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle conclusioni relative alla nomina e all'interrogatorio del sig. X.

III — Il mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

a) Il *ricorrente* sostiene che il bando di concorso, limitandosi a richiedere

«conoscenze di livello di scuola media superiore, oppure esperienza professionale di livello equivalente»,

non rispondeva a quanto stabilito dall'art. 1, n. 1, lettera d), dell'allegato III dello statuto. Nel bando di concorso in parola non era precisato il grado di esperienza richiesto per il posto da coprire, il che poteva dare adito a decisioni arbitrarie da parte della Commissione giudicatrice o dell'autorità che ha il potere di nomina. La mancata precisazione di questo elemento rende impossibile il sindacato della Corte.

La *convenuta* obietta che la regolarità del bando di concorso COM/484 — 487/70 è incontestabile. L'atto impugnato, il quale precisa — sotto la rubrica «Requisiti» — che sono necessarie

«conoscenze di livello di scuola media superiore oppure un'esperienza professionale di livello equivalente»,

è perfettamente conforme all'art. 5, n. 1, 3° comma, dello statuto, secondo cui «la categoria B comprende cinque gradi... corrispondenti a funzioni... che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un'esperienza professionale di livello equivalente». Data la molteplicità dei diplomi di scuola media esistenti nei sei Stati membri, e data l'ampiezza e la varietà di significato dell'espressione «esperienza professionale di livello equivalente», è inutile una maggiore precisazione di queste nozioni. Spetta alla commissione giudicatrice il valutare individualmente, caso per caso, in conformità all'art. 5, n. 1, dell'allegato III dello statuto, se l'esperienza professionale del candidato corrisponda al livello richiesto. La prassi criticata — generalmente seguita, del resto, presso le istituzioni delle Comunità europee — è stata avallata dalla Corte nella sentenza 14 luglio 1965 (cause riunite 18 e 19-64, Alvino e altri contro Commissione, Raccolta 1965, pag. 768 e segg.).

b) Il *ricorrente* sostiene l'illegittimità della decisione che lo escludeva dal concorso, in base ai seguenti argomenti:

- la decisione, che contiene solo la formula stereotipata secondo cui il ricorrente non possiede

«conoscenze di livello di scuola media superiore oppure esperienza professionale di livello equivalente»,

viola l'art. 25 dello statuto, per difetto di motivazione;

- con l'escludere il ricorrente dall'elenco degli idonei, la commissione giudicatrice ha agito in contrasto con dati di fatto non contestati ed ha travisato una delle condizioni poste dal bando di concorso, il che costituisce violazione dell'art. 5, 1° e 3° comma, dell'allegato III dello statuto.

Il ricorrente illustra lo svolgimento della sua carriera e conclude che, negli otto anni durante i quali ha lavorato nel reparto meccanografia, egli ha acquisito un'esperienza professionale approfondita nel campo dei calcolatori, certamente equivalente a un diploma di scuola media superiore. Oltre che per difetto di motivazione, la decisione impugnata è quindi illegittima perché in contrasto con dati di fatto incontestati o che possono essere provati;

- l'amministrazione stessa ha riconosciuto che il ricorrente disponeva della necessaria esperienza professionale, dato il genere di lavoro affidatogli nell'ambito del reparto meccanografico. Negando ch'egli possieda questa esperienza professionale al fine di giustificare l'esclusione del ricorrente dal concorso, l'amministrazione agisce in contraddizione con i propri atti, e commette perciò uno sviamento di potere.

La *convenuta* ribatte che la decisione litigiosa è adeguatamente motivata, in quanto constata che il ricorrente non dispone «di conoscenze di livello di scuola media superiore o di esperienza professionale di livello equivalente». Una motivazione più particolareggiata non è compatibile con la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice. A sostegno della sua tesi la *convenuta*

richiama la sentenza della Corte 31 marzo 1965 (causa 23-64, Vandevijvere contro Commissione, Raccolta 1965, pag. 200).

Il ricorrente non fornisce alcuna prova concreta dell'assunto ch'egli dispone di una esperienza professionale equivalente a conoscenze di livello di scuola media superiore. Poiché per otto anni ha svolto mansioni corrispondenti ai gradi C 2 e C 3, egli non può sostenere di avere un'esperienza professionale equivalente a quella necessaria per occupare un posto di categoria B.

Il mezzo di sviamento di potere è infondato, in quanto il ricorrente, tenuto conto delle funzioni da lui esercitate, non può possedere un'esperienza professionale come quella richiesta.

L'offerta del ricorrente, di provare con ogni mezzo idoneo ch'egli possiede un'adeguata esperienza professionale, non deve essere accolta, dato che l'impossibilità di una prova del genere risulta già dagli argomenti qui svolti.

Nella replica, il *ricorrente* si oppone alla tesi della *convenuta* secondo cui egli non disporrebbe dell'esperienza professionale richiesta dal bando di concorso. L'assunto secondo cui un dipendente di categoria C, il quale non abbia conseguito alcun diploma di scuola media superiore, non potrebbe in nessun caso passare alla categoria B, poiché sarebbe chiaro, a priori, che non possiede l'esperienza professionale di livello equivalente, è in contrasto col fine stesso del concorso, che è precisamente quello di permettere a dipendenti di categoria C di passare alla categoria B. L'esperienza professionale cui si riferisce il bando di concorso è necessariamente quella che un dipendente di categoria C ha acquisito nella sua attività di servizio, altrimenti sarebbe inutile parlare di esperienza professionale. Il ragionamento della *convenuta* è d'altra parte in contrasto con i seguenti dati di fatto:

- tutti i candidati ammessi a partecipare al concorso erano dipendenti di categoria C, e nessuno di loro aveva conseguito un diploma di scuola media superiore;

- gli stessi candidati svolgevano, alle dipendenze dell'istituzione, mansioni identiche a quelle del ricorrente;
- per essi, quindi, la commissione giudicatrice aveva necessariamente dovuto considerare come equivalente a un diploma di scuola media superiore l'esperienza professionale acquisita nell'esercizio delle loro funzioni, nella categoria C dell'organico dell'istituzione.

Sarebbe stato normale che la commissione giudicatrice tenesse conto, anche nel caso del ricorrente, dell'esperienza professionale da lui acquisita nell'assolvere compiti identici o simili a quelli inerenti ai posti da coprire e comunque analoghi a quelli dei candidati ammessi al concorso. Col respingere la candidatura del ricorrente, sostenendo che la sua esperienza professionale non era equivalente a conoscenze di livello di scuola media superiore, la commissione giudicatrice ha gravemente violato il principio dell'uguaglianza dei candidati.

I documenti prodotti col ricorso provano che questa disparità di trattamento fra il ricorrente e gli altri candidati era ingiustificata e costituiva perciò uno sviamento di potere.

La *convenuta* sostiene che la tesi del ricorrente, secondo cui un dipendente, svolgendo mansioni inerenti a un posto di categoria C, può acquisire l'esperienza professionale necessaria per coprire un posto di categoria B, è ammissibile solo

in casi eccezionali, e precisamente qualora dipendenti di categoria C, per mancanza di personale o eccesso di lavoro, abbiano assolto compiti di livello superiore a quello corrispondente alla propria categoria. È ovvio che di ciò si tenga conto quando detti dipendenti si presentano ad un concorso per un posto della categoria superiore. Nella fattispecie, quest'ipotesi si è verificata per i candidati che sono stati ammessi al concorso. La riorganizzazione del Centro calcolatori, ne due anni precedenti il concorso, aveva reso necessarie soluzioni eccezionali, di guisa che taluni dipendenti della categoria C, compreso il ricorrente, avevano dovuto svolgere mansioni di categoria B. Questa soluzione imposta dalle circostanze aveva permesso di valutare le attitudini di ciascun dipendente e il rendimento in questa o quella incombenza. I candidati ammessi al concorso sono per l'appunto dei dipendenti C 3 e C 2, che hanno dato buona prova delle loro attitudini. Il ricorrente, invece, non aveva dato risultati soddisfacenti e da circa un anno svolgeva unicamente mansioni di operatore, corrispondenti alla carriera C 3/C 2.

In questo contesto, la commissione giudicatrice dichiarava che il ricorrente non possedeva i requisiti di cui al bando di concorso, in quanto non disponeva di un'esperienza professionale equivalente alla preparazione di coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media superiore.

In diritto

- ¹ Con atto depositato in cancelleria il 23 luglio 1971, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al suo reclamo amministrativo del 29 marzo 1971.
- ² Il suddetto reclamo riguardava il bando di concorso interno COM/484 — 487/70 e il relativo procedimento di concorso. Esso era diretto in particolare contro la decisione della commissione giudicatrice, secondo cui la candidatura

del ricorrente non poteva essere accolta, in quanto l'interessato non era in possesso di uno dei requisiti per partecipare al concorso, non disponendo di conoscenze di livello di scuola media superiore o di esperienza professionale equivalente.

- 3 Nella fase orale del procedimento, il ricorrente ha rinunciato alle sue conclusioni relative alla nomina del sig. X.

Sulla ricevibilità

- 4/6 La convenuta non contesta la ricevibilità del ricorso. Essa osserva, tuttavia, che un ricorso gerarchico alla Commissione contro la decisione di una commissione di concorso non ha alcun senso, in quanto la Commissione non ha il potere di annullare o di riformare una decisione del genere. Il solo mezzo d'impugnazione di cui dispongano gl'interessati è il ricorso alla Corte, unica competente ad annullare atti di questo tipo.
- 7 Il fatto che l'interessato si sia rivolto prima alla Commissione si spiega, tuttavia, con l'abitudine dei dipendenti di non adire direttamente la Corte, contro gli atti da cui essi si ritengono lesi, ma di rivolgersi dapprima, anche se ciò non è necessario, all'autorità che ha il potere di nomina.
- 8 Stando così le cose, sembra giusto non dichiarare irricevibile il ricorso avverso il silenzio-rifiuto della Commissione. Esso va considerato ricevibile in quanto diretto contro la decisione della commissione giudicatrice, benché questo atto sia stato notificato al più tardi il 18 febbraio 1971.
- 9 In tali condizioni, il ricorso è ricevibile.

Sul bando di concorso COM/484 — 487/70

- 10/11 Il ricorrente sostiene che il bando di concorso, limitandosi ad esigere — sotto la rubrica «Requisiti» — che i candidati fossero in possesso di «conoscenze di livello di scuola media superiore o esperienza professionale di livello equivalente», ha violato l'art. 1, n. 1, lettera b) dell'allegato III dello statuto del personale. Il bando non farebbe che riportare testualmente quanto dice l'art. 5, n. 1, 3° comma, dello statuto, senza specificare quali diplomi o altri titoli o quale grado di esperienza fossero richiesti per i posti da coprire.

- 12 Data la molteplicità dei diplomi di scuola media superiore esistenti negli Stati membri e data l'ampiezza e la varietà di significato dell'espressione «esperienza professionale di livello equivalente», una formula che contenga maggiori precisazioni può essere, in certi casi, incompleta e quindi arbitraria.
- 13 Ciò può verificarsi, fra l'altro, qualora — come nella fattispecie — il bando di concorso sia destinato ad una cerchia di persone di diversa estrazione e preparazione.
- 14 L'unica alternativa è perciò quella di usare una formula generale come quella dell'art. 5, n. 1, 3° comma, dello statuto e di lasciare alla commissione giudicatrice il compito di valutare, caso per caso, se i diplomi o l'esperienza professionale di ciascun candidato siano di livello corrispondente a quello richiesto dallo statuto e quindi dal bando di concorso.
- 15 Il fatto che venga adottata questa soluzione implica tuttavia che la commissione giudicatrice è tenuta a motivare, sia pure sommariamente, le proprie decisioni.
- 16 In quanto diretta contro il bando di concorso, la domanda del ricorrente va perciò respinta.

Sulla decisione negativa adottata dalla commissione giudicatrice circa la candidatura del ricorrente

- 17 Tanto dalle comunicazioni degli uffici della Commissione, quanto dalla relazione della commissione giudicatrice, risulta che questa ha respinto la candidatura del ricorrente perché nel suo caso non ricorreva il primo dei presupposti indicati dal bando di concorso: conoscenze di livello di scuola media superiore o esperienza professionale di livello equivalente.
- 18 Contro questa decisione il ricorrente deduce i seguenti mezzi: difetto di motivazione, contraddizione con fatti assodati, sviamento di potere.
- 19 Quanto al difetto di motivazione, i lavori di una commissione di concorso comprendono almeno due fasi distinte, e cioè in primo luogo l'esame delle candidature, per scegliere i candidati da ammettere al concorso, e in secondo luogo la valutazione dell'idoneità dei candidati a coprire il posto vacante, al fine di stabilire l'elenco degli idonei.

- ²⁰ Mentre la seconda fase implica valutazioni comparative, coperte perciò dal segreto inerente ai lavori di una commissione di concorso, la prima fase consiste, quando si tratta di un concorso per titoli, in un confronto fra i titoli prodotti dai candidati e i requisiti indicati dal bando di concorso.
- ²¹ Questo confronto avviene in base a dati obiettivi, noti del resto a ciascuno dei candidati per quanto lo riguarda. I risultati devono quindi essere adeguatamente motivati.
- ²² Ciò non è avvenuto nella fattispecie, in quanto la relazione si limitava ad indicare quali requisiti si ritenevano mancanti nel caso del ricorrente, nonostante che a prima vista la sua esperienza professionale fosse analoga a quella dei candidati ammessi.
- ²³ La relazione della commissione giudicatrice viola perciò l'art. 5 dell'allegato III dello statuto e va quindi annullata.

Sulle spese

- ^{24/25} A norma dell'art. 69, paragrafo 2, 1° comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente. Le spese del giudizio vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 5 e 25, come pure l'art. 5 dell'allegato III,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° La relazione della commissione giudicatrice per il concorso interno COM/484 — 487/70 è annullata.

2° La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del giudizio.

Mertens de Wilmars

Donner

Monaco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 giugno 1972.

Il cancelliere

Il presidente della Prima Sezione

A. Van Houtte

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 4 MAGGIO 1972¹

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Il ricorrente nella causa odierna è stato assunto dalla Commissione il 12 novembre 1958 come guardiano notturno. Dal 1° gennaio 1962 egli veniva nominato aiutante di grado D 2 ed il 1° settembre 1963 veniva promosso capo reparto di grado D 1. Dal 19 ottobre al 28 novembre 1962 l'interessato frequentava in Belgio un corso di formazione professionale presso la società Machines Bull, ed otteneva un certificato di abilitazione come operatore. Dal 1° ottobre 1963 veniva nominato segretario amministrativo di grado C 3 ed impiegato presso il servizio meccanografico della Commissione come operatore.

L'avviso di posto vacante COM 484-487/70 dichiarava vacanti 4 posti della carriera B 5-B 4, che sarebbero stati

occupati mediante un concorso per titoli. Le mansioni relative a questi posti erano descritte come segue: «Effectuer, sous contrôle, des travaux de bureau courants, et notamment: Gestionnaire d'une série de travaux administratifs ou statistiques; pupitreur à l'ordinateur et passage des travaux en „Operating system” sur ordinateurs de la 3ème génération». I candidati dovevano presentare i seguenti requisiti: «Connaissances du niveau de l'enseignement secondaire sanctionnées par un diplôme ou expérience professionnelle d'un niveau équivalent; expérience de travaux sur ordinateur en multiprogrammation; notions de programmation Cobol ou Assembler souhaitée; une certaine expérience appropriée à la fonction».

Il ricorrente presentava la sua candidatura, ma una lettera della direzione generale personale e amministrazione, dell'8

1 — Traduzione dal tedesco.